



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 72 del 31/07/2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** (2020), addì **trentuno** (31) del mese di Luglio alle ore 16:00 nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Renato Barbafiera - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:

1	BARBAFIERA RENATO	Presidente del Consiglio	P		10	IMPELLIZZERI MANUEL	Consigliere	P	
2	SANTI GIACOMO	Sindaco	P		11	MORETTI VIRGINIA	Consigliere		AG
3	SALVINI ELEONORA	Vice Presidente del Consiglio	P		12	BARONCINI VANIA	Consigliere	P	
4	POLATO MARTINA	Consigliere		AG	13	MOSCHI PAOLO	Consigliere	P	
5	TAMBURINI ROBERTO	Consigliere		AG	14	INNOCENZI MARZIO	Consigliere	P	
6	SARPERI FEDERICA	Consigliere	P		15	BENINI ROBERTA	Consigliere	P	
7	CASTIGLIA ROBERTO BENEDETTO FILIPPO	Consigliere	P		16	FIDI MASSIMO	Consigliere	P	
8	LAZZERINI LORENZO	Consigliere	P		17	CAMBI ROSSELLA	Consigliere	P	
9	LONZI ADRIANO	Consigliere	P						

Totale Presenti/Assenti

14	3
----	---

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: LUTI VIOLA, DANTI DARIO

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: SALVINI ELEONORA, SARPERI FEDERICA, MOSCHI PAOLO

Quindi con l'assistenza del Segretario Comunale, Stefano Bertocchi, si passa alla trattazione del seguente affare:

L'intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del Comune di Volterra alla sezione – Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio – link: http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto in via preliminare, che con l'accordo dei consiglieri, la discussione dei punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, si è svolta in forma congiunta;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15

della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e questo comune vi rientra;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749 che stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla

fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Visto il comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte

integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione nella presente seduta di Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022 e il documento unico di programmazione;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- ai sensi del comma 779, dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno

2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha abrogato il predetto comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, riallineando così il termine di approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 si stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020;

Considerato che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 sono stati differiti con successivi decreti del Ministero dell'Interno sino al 30/04/2020, con il D.L. 18/2020 art. 107 comma 2 convertito in Legge n. 27/2020 differito al 31/07/2020, e con il D.L. n. 34 art. 106 comma 3bis convertito in Legge n. 77/2020 differito al 30/09/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli 9 (Fare Volterra), astenuti 5 (Uniti per Volterra, Per Volterra), contrari 0, resi nei modi di Legge da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020 nelle seguenti misure:
 - 2.a) 0,50% (5,0 per mille) per le unità immobiliari di categoria A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
 - 2.b) 0,76% (7,6 per mille) per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 09/12/1998 n. 431 (con esclusione della detrazione di imposta) e relative pertinenze.
 - 2.c) 1,06% (10,6 per mille)
 - Per le abitazioni tenute a disposizione (secondo la definizione di cui all'art. 41 del T.U. n. 917/86) da almeno due anni al 1° gennaio dell'anno di imposizione e per le relative pertinenze.
 - Per le Aree Edificabili.
 - 2.d) 0,89% (8,9 per mille) Fabbricati gruppo "D", esclusi D/5;
 - 2.e) 0,99% (9,9 per mille) per le unità immobiliari iscritte alla categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione);
 - 2.f) 0,00% (0,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali;
 - 2.g) 0,00% (0,00 per mille) per i "Beni merce" cioè per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 2.h) 0,89% (8,9 per mille) aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.

3. Di dare atto che per non rientrano in ogni caso nella fattispecie di cui al punto 2.c) le casistiche di seguito elencate:
- Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari che abbiano acquisito in esse la residenza anagrafica;
 - Abitazioni che risultino utilizzate quale abitazione principale da contitolari o familiari del soggetto passivo;
 - Abitazioni concesse in locazione a terzi, anche ad uso turistico, con contratto regolarmente registrato nei casi e nei modi di legge;
 - Unità abitative utilizzate per attività ricettiva regolarmente denunciata;
 - Unità abitative contigue all'abitazione principale che, seppure separatamente accatastate, sono occupate ad uso abitazione dal soggetto passivo e dai suoi familiari;
 - Abitazioni dichiarate inagibili ai sensi dell'art. 4 del Regolamento IMU.
4. Di stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica solo per le fattispecie indicate al punto 2.a).
5. Di dare atto che i terreni agricoli sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
6. Di dare atto che la presente delibera avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Con separata votazione palese e identico risultato il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Renato Barbafiglia

Il Segretario Comunale
Stefano Bertocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.